

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA
Nicola BONTEMPO
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Patrizia IMPRESA
Fabio ALPINI
Rosaria DI BLASI
Anna PETA

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
primo referendario, relatore
referendario

referendario

nell'adunanza del 12 gennaio 2023;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della 1. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 dell'11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione della **Città Metropolitana di Firenze** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente, nonché quanto comunicato dall'ente con la nota del 5 gennaio 2023 (prot. Sez. 88 del 9 gennaio 2023) inviata ai fini del contraddittorio;

UDITO il relatore, Primo ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
- che il citato comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";
- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;
- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019;
- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;
- che il quadro normativo sopra richiamato ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;
- che la Sezione seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;
- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di

pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;
- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;
- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale e analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;
- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio in cui esse vengono rilevate. Tuttavia, considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;
- che le pronunce di accertamento di irregolarità sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 della Città Metropolitana di Firenze, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva dell'esercizio 2017 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione di 78.486.692,41 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 28.983.758,21 euro e a fondo rischi e spese future per 5.048.352,54 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 10.122.130,44 euro) e destinata ad investimenti (per 0,00 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 34.332.451,22 euro.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2017, tuttavia, è stata rilevata una non corretta determinazione della quota vincolata per legge.

Dai controlli svolti è infatti emerso che, a fronte dell'assunzione di maggiori accertamenti in conto residui riferiti a risorse vincolate a specifici interventi, l'ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato al termine dell'esercizio 2017.

Nello specifico, l'ente ha assunto maggiori accertamenti in conto residui per 2.646.617,38 euro riferiti a ruoli per sanzioni amministrative al codice della strada.

Nel corso dell'istruttoria l'ente ha specificato che "l'importo dei maggiori residui attivi nell'esercizio 2017 è pertanto relativo all'iscrizione in contabilità di verbali elevati per infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo e non incassati confluiti (al netto delle variazioni negative) nella massa residuale al 31.12.2017, unitamente ai residui provenienti dalla gestione di competenza, oggetto di svalutazione attraverso la rideterminazione, in fase di consuntivo 2017, del Fondo crediti dubbia esigibilità".

Con riferimento a tali maggiori accertamenti, l'ente ha disposto uno specifico accantonamento nell'ambito del FCDE, pari a 2.324.943,50 euro, a presidio dell'effettiva realizzazione di tali entrate, mentre non risultano disposti vincoli di destinazione, né in corso d'esercizio né in sede di predisposizione del rendiconto di gestione, per la quota di maggior accertamento per la quale l'ente ha ritenuto non sussistessero dubbi circa la realizzabilità dell'entrata.

A riguardo, occorre considerare che, in base a quanto disposto dall'art. 208 del codice della strada, almeno il 50% di tali risorse deve essere destinato alle finalità specifiche previste dalla legge.

La giurisprudenza della Sezione si è orientata (deliberazioni nn. 86/2021 e 195/2022), nel ritenere che la compensazione tra i maggiori accertamenti assunti in conto residui e le cancellazioni di partite attive possa essere considerata ammissibile nei casi in cui:

- ci sia una stretta correlazione tra le voci contestualmente eliminate e riscritte (ancorché in questo risulti difficile individuare le ragioni sottostanti a tale operazione);
- si disponga la cancellazione di residui attivi riferiti ad entrate per le quali il vincolo fosse stato già verificato nell'esercizio di assunzione dell'accertamento, e sia stato concretamente apposto.

Nel caso in cui, invece, si vadano a cancellare successivamente entrate che, nell'esercizio di competenza, erano state valutate di difficile realizzazione ed erano,

pertanto, affluite al fondo crediti, non rientrando così nella dimostrazione del vincolo, la compensazione tra maggiori e minori residui attivi non può essere ritenuta corretta. Infatti, in tal caso, l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella verifica del vincolo di competenza si trasformerebbe in un meccanismo di elusione della norma che, al contrario, richiede di non assoggettare, nell'immediato, le entrate di incerta realizzazione alla dimostrazione del vincolo nell'esercizio di competenza, ma di provvedere alla loro rivalutazione, in termini di corretta destinazione alle finalità di legge, al momento dell'effettiva riscossione dell'entrata. In tale circostanza il fondo crediti dovrà essere ridotto rispetto alle entrate riscosse, e contestualmente dovrà essere incrementato il vincolo di legge nel risultato di amministrazione.

Il maggiore accertamento assunto, per il quale, peraltro, il principio contabile impone la rilevazione in conto competenza (salva l'ipotesi della contestuale riscossione), deve essere quindi integralmente assoggettato alla dimostrazione del vincolo di destinazione, e per esso, nei termini di legge, deve essere appostata la relativa quota nel risultato di amministrazione, a meno che non si dia evidenza del fatto che i residui oggetto di cancellazione avevano già costituito la base di verifica del vincolo di destinazione nella competenza dell'esercizio a cui si riferiscono.

In sede di contraddittorio, l'ente ha ribadito quanto già espresso nel corso dell'istruttoria, sottolineando nuovamente che, con riferimento alla gestione residui 2017, si è reso necessario considerare, oltre all'incremento dei maggiori accertamenti in conto residui per complessivi (pari a 2.646.617,38 euro), riferiti all'emissione di ruoli derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada ante 2017, anche i minori accertamenti correlati in conto residui iscritti in bilancio, per complessivi 3.430.768,47 euro.

L'ente, al riguardo, ha attestato che i maggiori e minori accertamenti afferiscono alla stessa tipologia di entrata, "finanche agli stessi accertamenti". Ciò, per l'ente, ha "neutralizzato la necessità di apporre ulteriori vincoli nell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2017".

L'ente ha indicato poi le modalità gestionali secondo le quali vengono contabilizzate le rettifiche alle poste mantenute a residuo: "In sede di controllo periodico (mensilmente) effettuato nel corso dell'anno 2017 e, in ultimo, in sede di riaccertamento (controllo annuale), si è proceduto a riscontrare il database della contabilità dell'ente con le risultanze del portale dell'Agenzia delle Entrate. La necessità di un riallineamento degli importi ha comportato, conseguentemente, la registrazione di variazioni contabili in aumento o in diminuzione dei residui attivi, strettamente correlati tra di loro, corrispondenti ai verbali iscritti a ruolo.

Le motivazioni di tali operazioni, di incremento e/o successivo decremento, avente ad oggetto gli stessi accertamenti di entrata sono pertanto da ricondursi a: discarichi effettuati in autotutela; discarichi effettuati in via giudiziale; sanzioni accertate e notificate prima di 60 giorni rispetto alla chiusura dell'anno non incassate, per le quali l'importo raddoppia e si trasmette nel valore dei ruoli- sanzioni accertate ma non notificate in tempo utile rispetto alla chiusura dell'anno per possibili ritardi di rendicontazione delle cartoline postali; maggiorazioni del 10% ogni 6 mesi calcolate dalla data di formazione del titolo esecutivo; decessi dei trasgressori; multe accertate a trasgressori stranieri che, pur iscritte a bilancio, non vengono riscosse tramite ruoli esattoriali".

Da quanto complessivamente rappresentato dall'ente, non è emersa la presenza di un collegamento univoco tra gli accertamenti contabili oggetto di riduzione e i maggiori accertamenti assunti in conto residui. Parimenti, non è risultato riscontrabile il collegamento con i fatti sottostanti a tali variazioni in conto residui.

Conseguentemente, le motivazioni addotte dall'ente in sede di contraddittorio non smentiscono quanto espresso in sede di nota istruttoria circa la non corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Pertanto, la quota di proventi non accantonata a FCDE, pari a 321.673,88 euro, deve essere vincolata nell'ambito della specifica quota "vincolata per legge e principi contabili" del risultato di amministrazione nella misura minima di 160.836,94 euro, pari al 50 per cento del provento confluito nel risultato stesso. Ciò comporta la determinazione di detta quota vincolata per legge e principi contabili in 160.836,94 euro, anziché zero come originariamente accertato dall'ente.

Complessivamente, la componente vincolata del risultato di amministrazione 2017 si ridefinisce in 10.282.967,38 euro, anziché 10.122.130,44 euro come originarimente accertato dall'ente.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 34.171.614,28 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2017, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta ovvero compensata al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva dell'esercizio 2018 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione di 88.247.831,19 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 27.218.348,58 euro e a fondo rischi e spese future per 8.270.545,94 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 19.733.631,67 euro) e destinata ad investimenti (per 32.696.833,29 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 328.471,71 euro.

L'istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017, che ha portato alla definizione di un risultato formale di amministrazione pari a 78.486.692,41 euro e di una quota disponibile pari a 34.171.614,28 euro, con un peggioramento pari a 160.836,94 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2018.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2018 è stata rilevata una ulteriore non corretta determinazione della quota vincolata.

Infatti, come per l'esercizio 2017, è emerso che, a fronte dell'assunzione di maggiori accertamenti in conto residui riferiti a risorse vincolate a specifici interventi, l'ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato al termine dell'esercizio 2018.

Nello specifico, l'ente ha assunto maggiori accertamenti in conto residui per 45.988,02 euro riferiti a ruoli per sanzioni amministrative al codice della strada.

Nel corso dell'istruttoria, così come avvenuto per il 2017, l'ente ha specificato che "L'importo dei maggiori residui attivi nell'esercizio 2018, pari ad euro 45.988,02 è pertanto relativo all'iscrizione in contabilità delle somme iscritte a ruolo afferenti i verbali delle annualità 2014 e 2015 elevati per infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo e non incassati confluiti (al netto delle variazioni negative) nella massa residuale al 31.12.2018, unitamente ai residui provenienti dalla gestione di competenza, oggetto di svalutazione attraverso la rideterminazione, in fase di consuntivo 2018, del Fondo crediti dubbia esigibilità.".

Con riferimento a tali maggiori accertamenti, l'ente ha disposto uno specifico accantonamento nell'ambito del FCDE, pari a 45.051,57 euro, a presidio dell'effettiva realizzazione di tali entrate, mentre non risultano disposti vincoli di destinazione, né in corso d'esercizio né in sede di predisposizione del rendiconto di gestione, per la quota di maggior accertamento per la quale l'ente ha ritenuto non sussistessero dubbi circa la realizzabilità dell'entrata.

A riguardo si fa qui espresso rinvio alle motivazioni e agli orientamenti già espressi, in base ai quali si ritiene che tale prassi contabile non possa essere considerata rispondente al vigente quadro normativo e a quanto disposto dai principi contabili applicati.

In sede di contraddittorio, l'ente ha rappresentato elementi analoghi a quelli indicati con riferimento all'esercizio 2017, specificando che le valutazioni in ordine all'impatto dei maggiori accertamenti in conto residui sulla componente vincolata del risultato di amministrazione devono essere condotte considerando anche le cancellazioni operate su residui attivi aventi natura analoga.

Al riguardo, si confermano le valutazioni già svolte in ordine all'assenza del collegamento univoco tra le contabilizzazioni, e in merito al fatto che questo rappresenta il presupposto indefettibile per operare tale correlazione.

Conseguentemente, occorre considerare che la quota di proventi non accantonata a FCDE, pari a 936,45 euro, deve essere vincolata nell'ambito della specifica quota "vincolata per legge e principi contabili" del risultato di amministrazione nella misura minima di 468,22 euro, pari al 50 per cento del provento confluito nel risultato stesso. Ciò comporta una rideterminazione della quota vincolata per legge e principi contabili

per pari importo che, considerando anche quanto emerso nell'annualità 2017, deve essere ridefinita in complessivi 161.305,16 euro, anziché 0,00 come originarimente definiti dall'ente.

Complessivamente, la componente vincolata del risultato di amministrazione 2018 si ridefinisce in 19.894.936,83 euro, anziché 19.733.631,67euro come originarimente accertato dall'ente.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 167.166,55 euro.

Come già rilevato per l'esercizio 2017, la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2018, costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione risulta di fatto alimentata da risorse, vincolate per legge al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva dell'esercizio 2019 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione di 107.807.634,49 euro, a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 23.222.832,98 euro e a fondo rischi e spese future per 6.296.755,33 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 33.827.264,11 euro) e destinata ad investimenti (per 24.479.473,90 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 19.981.308,17 euro.

L'istruttoria ha infatti evidenziato una diversa quantificazione del risultato degli esercizi 2017 e 2018, che ha portato alla definizione di un risultato formale di amministrazione pari, rispettivamente, a 78.486.692,41 euro e a 88.247.831,19 euro, e di una quota disponibile pari a 34.171.614,28 euro, nel 2017, e a 167.166,55 euro, nel 2018. Ciò ha comportato un peggioramento complessivo pari a 161.305,16 euro, del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2019.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2019 è stata rilevata una ulteriore non corretta determinazione della componente vincolata, con specifico riferimento alle quote vincolate per legge e principi contabili e per trasferimenti.

Infatti, nel 2019, come rilevato per i due precedenti esercizi oggetto di analisi, è emerso che, a fronte dell'assunzione di maggiori accertamenti in conto residui riferiti a risorse vincolate a specifici interventi, l'ente non ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato al termine dell'esercizio 2019.

Nello specifico, l'ente ha assunto maggiori accertamenti in conto residui per complessivi 1.055.882,87 euro riferiti a ruoli per sanzioni amministrative al codice della strada.

Nel corso dell'istruttoria, l'ente ha specificato che "Come per le precedenti annualità l'importo dei maggiori residui attivi registrati nell'esercizio 2019 relativo all'iscrizione in contabilità delle somme iscritte a ruolo afferenti i verbali elevati per infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo e non incassati pari ad euro 929.648,22 (residui 217/2018, 75/2015, e q.p. 366/2013 per euro 1.602,15) sono confluiti (al netto delle variazioni negative) nella massa residuale al 31.12.2019, unitamente ai residui provenienti dalla gestione di competenza, oggetto di svalutazione attraverso la rideterminazione, in fase di consuntivo 2019, del Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo dei maggiori accertamenti registrati nel corso dell'esercizio 2019 a seguito di incassi di residui attivi relativi ai proventi da sanzioni amministrative al Codice della Strada pari ad euro 126.234,65 (residui 314/2018 e q.p. 366/2013 per euro 107.440,00) sono stati destinati negli esercizi successivi ad interventi di manutenzione stradale, nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di cui all' art 142 del D.lgs. 285/1992".

Con riferimento a tali maggiori accertamenti, l'ente ha disposto uno specifico accantonamento nell'ambito del FCDE, pari a 962.329,18 euro, a presidio dell'effettiva realizzazione di tali entrate, mentre non risultano disposti vincoli di destinazione, né in corso d'esercizio né in sede di predisposizione del rendiconto di gestione, per la quota di maggior accertamento per la quale l'ente ha ritenuto non sussistessero dubbi circa la realizzabilità dell'entrata.

In sede di contraddittorio, l'ente ha ribadito per l'esercizio 2019 quanto già rappresentato con riferimento alle due precedenti annualità oggetto di analisi, in ordine alla necessità di correlare ogni valutazione in ordine ai maggiori residui attivi riferiti ai proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada alle cancellazioni di poste attive relative alla tipologia di entrata.

Inoltre, l'ente ha conclusivamente attestato che: "Nel caso di fattispecie, a fronte dei maggiori accertamenti in conto residui registrati negli esercizi 2017, 2018 e 2019, si ribadisce che non è stato necessario accantonare ulteriori somme in avanzo vincolato in quanto la riduzione contestuale degli stessi accertamenti strettamente correlati è stata tale da non rendere necessaria l'apposizione di ulteriori vincoli di destinazione specifica nell'avanzo di amministrazione. L'importo dei maggiori accertamenti è stato, infatti, interamente assorbito da tale riduzione".

Come detto con riferimento alle risultanze delle precedenti annualità, tale attestazione non può essere accolta nei termini prospettati dall'ente, poiché non sono stati prodotti elementi tali da rappresentare il collegamento univoco, né tra la contabilizzazione di maggiori accertamenti in conto residui e la cancellazione dei residui attivi, né tra i fatti gestionali sottostanti alle due operazioni.

A riguardo, dunque, si confermano le valutazioni già svolte sullo specifico argomento, e si fa qui espresso rinvio alle motivazioni e agli orientamenti già espressi in base ai quali si ritiene che tale prassi contabile non possa essere considerata rispondente al vigente quadro normativo e a quanto disposto dai principi contabili applicati.

Conseguentemente, la quota di proventi non accantonata a FCDE, pari a 93.553,69 euro, deve essere vincolata nell'ambito della specifica quota "vincolata per legge e principi contabili" del risultato di amministrazione nella misura minima di 46.776,84 euro, pari al 50 per cento del provento confluito nel risultato stesso. Ciò comporta una rideterminazione della quota vincolata per legge e principi contabili per pari importo che, considerando anche quanto emerso nelle due precedenti annualità, deve essere ridefinita in complessivi 646.331,00 euro, anziché 438.248,99 come originariamente accertato dall'ente.

Sempre in relazione ai maggiori accertamenti assunti dall'ente in conto residui, la nota di osservazione aveva rilevato che, al termine del 2019, erano stati assunti maggiori accertamenti relativi a trasferimenti regionali per complessivi 40.728,47 euro.

In sede di contraddittorio, l'ente ha precisato che: "L'importo totale dei maggiori accertamenti a residuo per complessivi 40.728,47 euro si riferisce a trasferimenti regionali a rimborso la cui spesa è stata sostenuta con risorse proprie dall'Ente in anticipazione rispetto all'entrata correlata. Per tale motivo e nel rispetto dei principi contabili, tali risorse in entrata, registrata contabilmente dopo la correlata spesa, sono da considerarsi risorse libere dell'Ente, e per tale motivazione non si è proceduto ad incrementare il vincolo da trasferimenti".

Quanto rappresentato dall'ente in contraddittorio comporta la rivalutazione di quanto emerso dai dati e dalle informazioni acquisite in istruttoria. Conseguentemente, si ritiene che la quota vincolata per trasferimenti sia stata correttamente determinata dall'ente in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2019.

Complessivamente, la componente vincolata del risultato di amministrazione 2019 si ridefinisce in 34.035.346,12 euro, anziché 33.827.264,11 euro, come originarimente accertato dall'ente.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce con un saldo della parte disponibile pari a 19.773.226,16 euro.

Come rilevato per le annualità precedenti, in ordine alla definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2019, quanto emerso dal controllo costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che sono state distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta ovvero compensata al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

L'ente dovrà inoltre valutare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese d'esercizio, soprattutto se di parte corrente.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la rilevazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, è emersa, per tutti gli esercizi, la non corretta determinazione del risultato di amministrazione, riferita alla componente vincolata. Tale elemento ha condotto alla definizione di una quota disponibile al termine dell'esercizio 2019 pari a 19.773.226,16 euro.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, rilevando per ciascuno di essi eventuali irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di tre annualità di bilancio impone tuttavia di valutare le misure consequenziali necessarie con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell'esercizio 2019, chiedendo l'adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti al termine di tale esercizio.

PQM

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e ne chiede conseguentemente la rimozione o correzione, al fine di ripristinare la sana gestione e di preservare gli equilibri di bilancio.

Risultato di amministrazione:

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alle spese che, in tali esercizi, fossero state coperte con le quote di avanzo non correttamente accertate al termine della gestione 2017, 2018 e 2019.

Poiché l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato per gli equilibri di bilancio, i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente, ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. La mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

Il relatore Fabio Alpini (firmato digitalmente) Il presidente Maria Annunziata Rucireta (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 giugno 2023

Il funzionario incaricato Claudio Felli (firmato digitalmente)